

Roma, 21 dicembre 2015

COMUNICATO UFFICIALE N. 76 – ANNO SPORTIVO 2015 - 2016
PROVVEDIMENTO TRIBUNALE FEDERALE – PROCEDIMENTO N. 15/FIH/2015

prot. 6265

Il Tribunale Federale Nazionale della Federazione Nazionale Hockey, composto dai Signori:

- Prof. Avv. Daniela Noviello (Presidente -Estensore);
 - Avv. Jacopo Caproni (Componente);
 - Avv. Giuseppe Matano (Componente)
- nel procedimento introdotto con atto di deferimento a giudizio della Procura Federale presso la Federazione Nazionale Hockey del 23 ottobre 2015 nei confronti del Signor Roberto Frioni, nato a Roma il 10 giugno 1965, in qualità di tesserato con il Sodalizio A.S.D. Hockey Femminile Butterfly,
- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 novembre 2015, ha pronunciato la seguente decisione.

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio (art. 129 c.4 RdG FIH 2014, 44 c. 4 CdG Sportiva 2014) del 23 ottobre 2015, regolarmente notificato, la Procura Federale presso la Federazione Nazionale Hockey, in persona del Procuratore Federale, Prof. Avv. Maria Elena Castaldo, ha disposto il deferimento a giudizio innanzi al Tribunale Federale del Signor Roberto Frioni, ***"per la violazione dell'art. 82 c. 1 lett. e) del Regolamento di Giustizia FIH 2014, in particolare, per avere aggredito, in occasione della gara A.S.D. Butterfly Roma HCC. - H.C. Rovigo del 4.07.2015 presso il campo dell'impianto di Brescia, a gioco fermo, il Sig. Mauro Nale, colpendolo con una testata sul volto e procurandogli, come da certificazione medica, "trauma cranico non commotivo, distorsione rachide cervicale e frattura del terzo medio delle ossa nasali proprie", con una prognosi iniziale di giorni 15 successivamente estesa a giorni 30".***

Con provvedimento del 28 ottobre 2015, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione per il 18 novembre 2015.

In tale udienza, essendo presente il Signor Mauro Nale di persona, il Tribunale gli ha dato la parola; quindi, il Procuratore federale ha illustrato le ragioni del deferimento a giudizio ed il difensore del Signor Frioni, Giovanni Lazzarin, le proprie difese, riportandosi alla memoria depositata.

Essendo i fatti non contestati, è stata discussa in modo particolare tra le parti l'eccezione di giudicato, formulata dalla difesa del Signor Frioni, in relazione al provvedimento cautelativo assunto dal Giudice di Concentramento a margine dello svolgimento della gara, nel corso della quale si sono verificati i fatti per cui è il presente giudizio.

La trattazione è stata orale e concentrata e sono state assicurate a tutte le parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

Esaurita la discussione, il Procuratore federale ha concluso chiedendo applicarsi al Signor Frioni la sanzione di mesi 6 di sospensione da ogni attività, ritenute le aggravanti contestate equivalenti alle attenuanti. L'Avv. Lazzarin ha chiesto dichiararsi non luogo a procedere in virtù del passaggio in giudicato del provvedimento di irrogazione di due giornate di squalifica già comminate e scontate dal Signor Frioni; in subordine, stante la natura dell'evento sportivo in questione, ha chiesto l'applicazione di tutte le esimenti del caso poiché il Signor Frioni si è già dimostrato ampiamente pentito di quanto posto in essere.

Il Tribunale si è riservato la decisione.

Motivi della decisione

I fatti contestati al Signor Frioni dalla Procura Federale non sono contestati e sono, invero, così descritti nel verbale di gara del 4.7.2015 tra Butterfly Roma HCC e. HC Rovigo (Campionato Master): *"a gioco fermo in occasione di una rimessa in gioco da fondo campo, il giocatore Frioni si avvicinava al giocatore Nale, percorrendo una distanza di 7-8 metri ed assestava una testata sul naso dell'avversario"*.

Pertanto, la responsabilità del Signor Frioni è indubbia ed è, all'evidenza, particolarmente grave, atteso che l'aggressione ai danni del Signor Nale è avvenuta a

gioco fermo ed intenzionalmente. Del resto, è proprio per la particolare gravità dei fatti che il Giudice Sportivo Nazionale, Avv. Roberto Catucci, con provvedimento del 20 luglio 2015, ha rimesso gli atti al Procuratore Federale affinché fosse esercitata l'azione disciplinare a carico del responsabile dinanzi a questo Tribunale.

Quanto all'eccezione di precedente giudicato, formulata dalla difesa dell'incolpato in relazione alla squalifica di due giorni comminata al Signor Frioni dal Giudice di concentramento a margine della gara, si osserva che la preclusione da giudicato può conseguire esclusivamente ad una decisione sul merito sui fatti, non già in presenza di un provvedimento cautelare. Infatti, i provvedimenti cautelari sono strumentali alla fruttuosità del giudizio di merito e non sono, per definizione, idonei alla formazione del giudicato.

Nel caso di specie - indipendentemente da ogni considerazione circa la perdurante legittimazione della figura del Giudice di concentramento a seguito della recente riforma della giustizia sportiva (che, qualora fosse revocata in dubbio, determinerebbe addirittura l'inesistenza del provvedimento da questi adottato) - il giudice di concentramento ha espressamente precisato che quello applicato al Signor Frioni a margine della gara è un "*provvedimento cautelativo in attesa della decisione del giudice sportivo nazionale*". Si tratta, quindi, chiaramente, di un provvedimento di carattere cautelare (quindi, inidoneo al giudicato), che non decide il merito del fatto; tale decisione è, invero, correttamente riservata al Giudice Sportivo Nazionale. L'eccezione di precedente giudicato sollevata dalla difesa del Signor Frioni è, pertanto, infondata.

Quanto alla misura della sanzione da applicare, considerata la particolare gravità dei fatti, essendo state le lesioni provocate intenzionalmente, al di fuori dello svolgimento di un'azione di gioco, e con modalità del tutto ingiustificabili ed incompatibili con lo spirito che deve animare le competizioni sportive, il Tribunale ritiene di avvalersi del potere discrezionale di cui agli artt. 46 e 47 RdG F.I.H.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale definitivamente pronunciando nel procedimento n. 15/FIH/2015 così provvede:

- dispone a carico del Signor Roberto Frioni la sanzione della sospensione da ogni attività per 1 (uno) anno.

Così deciso in camera di consiglio, in Roma, 11 dicembre 2015.

Fto Avv. Prof. Daniela Noviello - Presidente Est.

Fto Avv. Jacopo Caproni

Fto Avv. Giuseppe Matano

Per la pubblicazione

Roma, 21 dicembre 2015

Il Segretario Generale f.f.

Cinzia Profeta

